



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**PORTO EMPEDOCLE**

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747  
[www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle) - posta certificata: [cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it) - posta elettronica: [cpempedocle@mit.gov.it](mailto:cpempedocle@mit.gov.it)

**ORDINANZA N. 05/2016**

*Disciplina dell'identificazione e deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca nelle aree portuali del Circondario Marittimo di Porto Empedocle (P. Empedocle, San Leone e Siculiana Marina)*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Empedocle,

- VISTI:** l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20/11/2009 (*Istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca*) e gli art. 8-17 del Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione del 08/04/2011 (*Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009*);
- VISTI:** il D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*) e il D.P.R. 02/10/1968 n. 1639 (*Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima*);
- VISTA:** la circolare n. 4187 del 22/11/2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca marittima e acquacoltura, relativa alla nuova disciplina sulla marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca in vigore dal 01/01/2012;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare l'identificazione e il deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca nelle aree portuali del Circondario Marittimo di Porto Empedocle;
- VISTI:** gli art. 17, 18, 28, 30, 50, 64, 65, 81, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione*) che recita: "Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici";

**RENDE NOTO:**

che la disciplina dell'identificazione e deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca nelle aree portuali del Circondario Marittimo di Porto Empedocle (P. Empedocle, San Leone e Siculiana Marina) è regolata in base alla seguente Ordinanza;

**ORDINA:**

**Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)**

- 1.1** La presente Ordinanza disciplina le operazioni di identificazione, carico, scarico, movimentazione e deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca nelle aree portuali del Circondario Marittimo di Porto Empedocle (P. Empedocle, San Leone e Siculiana Marina), d'ora in avanti denominate "aree portuali".



- 1.2** La presente Ordinanza si applica esclusivamente alle unità da pesca iscritte nei registri tenuti dall'Autorità Marittima, in possesso di regolare licenza di pesca in corso di validità, con posto di ormeggio debitamente assegnato o autorizzato dall'Autorità Marittima, d'ora in avanti denominate "unità da pesca".

**Art. 2 (Disciplina delle operazioni di identificazione, carico, scarico, movimentazione e deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca)**

- 2.1** Le operazioni di carico, scarico, movimentazione e deposito temporaneo in aree portuali di attrezzi e reti da pesca, purché regolarmente autorizzati nella licenza di pesca e nei documenti di bordo, sono consentite per il periodo di tempo non eccedente alle ordinarie attività portuali stabilito, ai fini del presente provvedimento, in un massimo di 14 (quattordici) giorni calendariali. A proprietari, armatori, comandanti di unità da pesca è fatto obbligo di:
- 2.1.1 presentare alla locale Autorità Marittima, apposita comunicazione in carta semplice con indicazione di: nome e numero d'iscrizione dell'unità da pesca; descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo o rete da pesca; tratto di banchina interessato; data (giorno, mese, anno) di inizio e di fine delle operazioni di carico, scarico, movimentazione o deposito temporaneo dell'attrezzo o rete da pesca;
  - 2.1.2 divieto di deposito temporaneo in banchina di attrezzi e reti da pesca per un periodo superiore a 14 (quattordici) giorni calendariali, decorrenti dalla data di inizio del deposito temporaneo comunicato all'Autorità Marittima ai sensi del presente articolo;
  - 2.1.3 identificare ogni attrezzo o rete da pesca temporaneamente depositato mediante apposito cartellone plastificato, fissato al medesimo attrezzo o rete da pesca (o, comunque, alla copertura di protezione) in modo visibile e non facilmente rimovibile, riportante i seguenti elementi identificativi: nome e numero di iscrizione dell'unità da pesca cui l'attrezzo o rete da pesca appartiene; descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo o rete da pesca; data (giorno, mese, anno) di deposito temporaneo dell'attrezzo o rete da pesca;
  - 2.1.4 depositare temporaneamente attrezzi e reti da pesca esclusivamente in prossimità del ciglio banchina antistante il posto d'ormeggio assegnato o autorizzato dall'Autorità Marittima all'unità da pesca cui tali attrezzi e reti da pesca appartengono;
  - 2.1.5 sistemare attrezzi e reti da pesca in modo tale da evitare spostamenti accidentali;
  - 2.1.6 sistemare separatamente ogni attrezzo o rete da pesca, qualora affiancati, al fine di non renderli confondibili con altri né di apparire come un unico attrezzo o rete da pesca;
  - 2.1.7 divieto di lasciare abbandonati, incustoditi o privi di manutenzione attrezzi e reti da pesca temporaneamente depositati;
  - 2.1.8 fornire comunicazione all'Autorità Marittima e alle altre competenti amministrazioni di ogni evento suscettibile di recare pericolo o di causare impedimento al regolare svolgimento delle attività portuali, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
  - 2.1.9 collaborare con l'Autorità Marittima, le autorità di polizia e le competenti Amministrazioni nei controlli di rispettiva competenza;
  - 2.1.10 provvedere, al termine dell'attività, alla pulizia dell'area interessata, che dovrà risultare sgombra da ogni tipo di rifiuto o altro materiale;
  - 2.1.11 mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o evitare danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente, e per impedire che sia recato pregiudizio alla ordinaria viabilità portuale o alla normale destinazione delle aree portuali e demaniali marittime per l'utilizzo consentito;
  - 2.1.12 operare nel rispetto delle vigenti norme ed Ordinanze in materia.



- 2.2** Il deposito in aree portuali di attrezzi e reti da pesca per un periodo superiore a 14 (quattordici) giorni calendariali è consentito, ai sensi dell'art. 50 del Codice della Navigazione, solo previa autorizzazione rilasciata dal Comandante del porto (che ne fissa a tal fine la durata), previa corresponsione dei relativi canoni determinati dal Capo del Compartimento.
- 2.3** L'Autorità Marittima ha la facoltà di far cessare, in qualunque momento e senza preavviso, le operazioni di cui al presente articolo per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, espletamento di prioritari servizi istituzionali o altri motivi di polizia marittima e demaniale, igienico-sanitari o di sicurezza.
- 2.4** In ogni caso, a proprietari, armatori e comandanti di unità da pesca è fatto obbligo di sgomberare a proprie spese le aree portuali occupate, rimettendole in pristino stato, entro il termine stabilito e senza diritto ad indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso, ferma restando la facoltà per l'Autorità Marittima di procedere d'ufficio, in caso di inerzia degli obbligati in solido, provvedendo al recupero delle spese nei modi previsti dalla legge.

### **Art. 3 (Norme sanzionatorie)**

- 3.1** I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 3.1.1 art. 54, 1161, 1164, 1165, 1174 del *Codice della Navigazione*;
- 3.1.2 art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;
- 3.1.3 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4;
- 3.1.4 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- 3.2** I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

### **Articolo 4 (Entrata in vigore e norme finali)**

- 4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 4.1.1 pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle), ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 4.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 4.2** La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:
- 4.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili di interesse;
- 4.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
- 4.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
- 4.2.4 imprese di pesca, associazioni sindacali e di categoria o altri operatori marittimi e portuali.
- 4.3** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 22/02/2016

**IL COMANDANTE**  
**Capitano di Fregata (CP)**  
**Massimo DI MARCO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93